

**Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni¹**
(del 30 giugno 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 218 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987,

decreta:

Capitolo I
Principi della gestione finanziaria

Legalità

(art. 151 cpv. 1 L)²

Art. 1 Entrate e spese necessitano di una base legale.

Equilibrio finanziario

(art. 151 cpv. 1 L)³

Art. 2 Il conto di gestione corrente deve essere pareggiato a medio termine.

Parsimonia

(art. 151 cpv. 1 L)⁴

Art. 3 Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.

Economicità

(art. 151 cpv. 1 L)⁵

Art. 4 Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico.

Causalità e compensazione dei vantaggi

(art. 151 cpv. 1 L)⁶

Art. 5 I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi.

Divieto del vincolo delle imposte principali

(art. 151 cpv. 1 L)⁷

Art. 6 Quote fisse del gettito d'imposta comunale non possono essere vincolate durevolmente al finanziamento, sia diretto che tramite finanziamenti speciali, di singole spese.

Capitolo II
Principi e struttura della contabilità
Bilancio patrimoniale

Art. 7 ...⁸

¹ Titolo modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.

² Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

³ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

⁴ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

⁵ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

⁶ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

⁷ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

⁸ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

Criteri di valutazione degli attivi

(art. 158, 159 e 160 cpv. 1 L)⁹

Art. 8 Gli attivi sono di regola registrati a bilancio al loro valore di acquisizione o di costruzione al netto dei sussidi e contributi di terzi. Per la sostanza ammortizzabile saranno annualmente dedotti i relativi ammortamenti sul valore residuo.

Finanziamenti speciali

(art. 215 cpv. 1 L)¹⁰

Art. 9 Fondi speciali possono essere costituiti quando norme legali vincolano entrate particolari all'adempimento di un determinato compito pubblico.

Conto di gestione corrente

Art. 10 ...¹¹

Art. 11 ...¹²

Sostanza ammortizzabile e tassi d'ammortamento

(art. 158 cpv. 1 e 2, 171 cpv. 2 L)¹³

Art. 12¹⁴ 1Il totale degli ammortamenti non può essere inferiore all'8% della sostanza ammortizzabile registrata a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente.¹⁵

2La sostanza ammortizzabile ai sensi del cpv. 1 si compone delle sottoesposte categorie di beni amministrativi. Per queste categorie vanno rispettati, di regola, i seguenti tassi minimi e massimi d'ammortamento sul relativo valore residuo:

Categorie	Tasso minimo	Tasso massimo
a) terreni non edificati	0	10
b) opere del genio civile	10	25
c) costruzioni edili	6	15
d) boschi	4	10
e) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte	25	100
f) contributi per investimenti	10	25
g) altre spese d'investimento attivate	25	100

Ammortamenti particolari

(art. 158 cpv. 1 e 3 L)¹⁶

Art. 13¹⁷ 1Gli ammortamenti sulle abitazioni locative costruite con aiuti federali e/o cantonali e sugli stabili da reddito patrimoniali sono calcolati secondo principi commerciali.

2Gli ammortamenti sulle infrastrutture per la depurazione delle acque ai sensi dell'art. 158 cpv. 3 LOC sono effettuati applicando le seguenti aliquote sul valore iniziale dell'investimento netto:

Categorie	Tasso minimo	Tasso massimo
a) collettori, canalizzazioni e opere connesse (stazioni di pompaggio, ecc.)	2.5%	3.5%
b) impianti di depurazione delle acque (IDA)	3%	5%

3Per le infrastrutture di approvvigionamento idrico valgono i tassi stabiliti dall'art. 27 cpv. 4.

Ammortamenti supplementari

(art. 165 cpv. 1 L)¹⁸

Art. 14¹⁹ I tassi di ammortamento utilizzati per l'allestimento del preventivo vanno rispettati e ammortamenti supplementari non possono essere stabiliti in sede di consuntivo.

⁹ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

¹⁰ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

¹¹ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

¹² Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

¹³ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedente modifica: BU 2000, 293.

¹⁴ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644.

¹⁵ Cpv. modificato dal R 8.3.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 148.

¹⁶ Nota marginale modificata dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedente modifica: BU 2000, 293.

¹⁷ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedente modifica: BU 1993, 473.

¹⁸ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

Ammortamento dell'eccedenza passiva

(art. 158 cpv. 5, 162a L)

Art. 14a²⁰ ¹In presenza di un'eccedenza passiva, in occasione dell'approvazione del prossimo preventivo, il moltiplicatore di imposta dovrà essere fissato in modo che il preventivo stesso preveda un risultato almeno a pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare l'ammortamento di un quarto dell'eccedenza passiva accumulata con l'ultimo consuntivo.

²L'anno successivo l'ammortamento dell'eccedenza passiva da inserire a preventivo dovrà essere pari ad almeno un terzo di quella accumulata con l'ultimo consuntivo, e così di seguito.

³Per il calcolo di cui ai primi due capoversi il gettito di imposta cantonale base potrà al massimo essere quello dell'ultimo accertamento. Il moltiplicatore è arrotondato al punto intero.

Conto degli investimenti

Messaggi relativi a investimenti

(art. 164b L)

Art. 15²¹ Sono di principio rilevanti ai sensi dell'art. 164b LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del Comune o a fr. 1'000'000.--.

Capitolo III Preventivo

Allestimento e composizione

(art. 152 e 157 L)²²

Art. 16 ¹Il preventivo, allestito conformemente alla classificazione del piano contabile, si compone di un preventivo del conto di gestione corrente e di un preventivo del conto degli investimenti.²³

²Il preventivo deve essere accompagnato da un messaggio municipale a giustificazione delle proposte.

Preventivo conto gestione corrente

(art. 157 cpv. 1, 163 e 165 L)²⁴

Art. 17 ¹Il preventivo del conto di gestione corrente votato dall'assemblea o dal consiglio comunale autorizza il municipio a procedere a una determinata spesa sino a concorrenza dell'importo fissato.

²I crediti di preventivo del conto di gestione corrente decadono con la chiusura del periodo amministrativo per il quale furono concessi.

³Per spese prevedibili, compresi gli interessi e gli ammortamenti derivanti da investimenti non ancora votati, per le quali al momento della decisione sul preventivo manca ancora la necessaria base legale, i crediti relativi devono essere evidenziati in modo chiaro e restano bloccati fino al momento in cui la base legale entra in vigore.

⁴...

Previsione di spesa globale

(art. 171c L)

Art. 17a²⁶ ¹Il regolamento comunale stabilisce:

- a) la facoltà di utilizzo della previsione di spesa globale ai sensi dell'art. 171c LOC;
- b) in un allegato, parte integrante del regolamento comunale, l'elenco dei servizi riferiti al piano dei conti comunali per i quali si intende presentare il preventivo secondo il sistema della previsione di spesa globale.

²I servizi secondo la lett. b) del capoverso precedente devono essere di principio identificabili per analogia con le suddivisioni della classificazione funzionale a 3 cifre (o livello inferiore). Deroghe

¹⁹ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

²⁰ Art. introdotto dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 497.

²¹ Art. reintrodotta dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedente modifica: BU 2003, 366.

²² Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

²³ Cpv. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.

²⁴ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

²⁵ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

²⁶ Art. introdotto dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644.

motivate possono essere approvate dalla Sezione degli enti locali in sede di ratifica della modifica di regolamento comunale.

Preventivo conto degli investimenti

(art. 157 cpv. 2 L)²⁷

Art. 18 1...²⁸

²Il preventivo del conto degli investimenti ha valore programmatico e non deve essere votato dall'assemblea o dal consiglio comunale.

³Il municipio può procedere a una determinata spesa d'investimento unicamente sino a concorrenza del relativo credito votato. È riservato l'art. 168 LOC.

Art. 19 ...²⁹

Avanzo d'esercizio previsto

(art. 157 cpv. 1 L)

Art. 19a³⁰ Nel riassunto del preventivo viene indicato il prevedibile risultato del conto di gestione corrente sottraendo dal fabbisogno la stima del gettito dell'imposta comunale calcolato, di regola, applicando il moltiplicatore d'imposta dell'anno precedente.

Art. 20 ...³¹

Piano finanziario

(art. 156 L)

Art. 20a³² 1...³³

²Il piano finanziario è allestito di regola per un periodo di quattro anni a partire dall'anno successivo a quello del rinnovo dei poteri comunali.

3...³⁴

⁴Una copia del piano finanziario ed i relativi aggiornamenti sono recapitati alla Sezione enti locali.

Capitolo IV Consuntivo

Allestimento consuntivo

(art. 167 cpv. 1 L)³⁵

Art. 21³⁶ ¹Il consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.

²Il messaggio sul consuntivo deve contenere la spiegazione delle differenze significative con il preventivo. Al messaggio è inoltre da allegare la seguente documentazione:

- 1) il riassunto del consuntivo;
- 2) la ricapitolazione per genere di conto del conto di gestione corrente a tre cifre con subtotali a due cifre;
- 3) la ricapitolazione funzionale del conto di gestione corrente a tre cifre;
- 4) la ricapitolazione per dicasteri del conto di gestione corrente;
- 5) il dettaglio del conto di gestione corrente;
- 6) la ricapitolazione per genere di conto del conto degli investimenti a tre cifre con subtotali a due cifre;
- 7) la ricapitolazione per dicasteri del conto degli investimenti;
- 8) il dettaglio del conto degli investimenti;

²⁷ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

²⁸ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

²⁹ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

³⁰ Art. introdotto dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

³¹ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

³² Art. introdotto dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

³³ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

³⁴ Cpv. abrogato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644.

³⁵ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

³⁶ Art. modificato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedenti modifiche: BU 2000, 293; BU 2003, 366.

- 9) Il bilancio con indicazione dei totali, a livello di conto, di classe e a livello di beni patrimoniali, beni amministrativi, eccedenza passiva, capitale di terzi, finanziamenti speciali e capitale proprio;
- 10) la tabella degli ammortamenti;
- 11) il controllo dei crediti, ovvero l'elenco dei crediti votati con gli importi utilizzati e ancora disponibili in rapporto, ove è il caso, allo stato di avanzamento dei lavori;
- 12) l'elenco dei debiti;
- 13) il conto dei flussi di capitale, per il fondo mezzi liquidi;
- 14) l'elenco degli impegni eventuali;
- 15) l'analisi finanziaria con il calcolo dei seguenti indicatori:
 - il grado di autofinanziamento;
 - la capacità di autofinanziamento;
 - la quota degli interessi;
 - la quota degli oneri finanziari;
 - il debito pubblico totale e pro capite;
 - la quota di capitale proprio.

Art. 22 ...³⁷

Capitolo V Libri contabili e piano dei conti

Libri contabili

(art. 171 e 215 cpv. 1 L)³⁸

Art. 23³⁹ ¹La tenuta del giornale delle registrazioni e del libro mastro è obbligatoria.

²Il giornale delle registrazioni contiene tutte le operazioni di un periodo contabile, eseguite in ordine cronologico.

³Il libro mastro contiene le operazioni relative ad ogni conto.

Art. 24 ...⁴⁰

Inventario

(art. 171 e 215 cpv. 1 L)⁴¹

Art. 25 ¹La tenuta dell'inventario è obbligatoria per tutti i beni mobili e immobili della sostanza patrimoniale e amministrativa.

²La forma può essere scelta liberamente a seconda dell'importanza del comune e dei mezzi tecnici disponibili (fogli singoli, cartoteca, liste computer).

³L'inventario dev'essere aggiornato costantemente con le registrazioni di entrata (acquisti, costruzioni proprie) e di uscita (vendite, eliminazioni). L'esattezza materiale dell'inventario dev'essere verificata almeno ogni 3 anni.

Piano dei conti

(art. 171 e 215 cpv. 1 L)⁴²

Art. 26 ¹Il piano contabile comprende il bilancio, il conto di gestione corrente, il conto degli investimenti e il conto di chiusura.

²Il piano contabile è suddiviso in categorie: le classi, i gruppi, i conti e i sottoconti. Il Dipartimento delle Istituzioni (in seguito: Dipartimento) emana le direttive per uniformare le tre categorie.⁴³

³I comuni ripartiscono il conto amministrativo per funzioni. Il Dipartimento emana i criteri per l'armonizzazione della ripartizione funzionale.⁴⁴

⁴Il piano contabile deve essere preventivamente approvato dalla Sezione degli enti locali.⁴⁵

Capitolo VI

³⁷ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

³⁸ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

³⁹ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

⁴⁰ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

⁴¹ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

⁴² Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

⁴³ Cpv. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.

⁴⁴ Cpv. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.

⁴⁵ Cpv. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.

Aziende municipalizzate, legati e fondazioni

Aziende municipalizzate

(art. 171 e 215 cpv. 1 L)⁴⁶

Art. 27⁴⁷ ¹La contabilità delle aziende municipalizzate è tenuta conformemente alla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e presentata separatamente da quella del comune.

²Per l'allestimento del preventivo e del consuntivo delle aziende municipalizzate valgono le stesse norme applicabili ai comuni.

³La contabilità delle aziende municipalizzate deve essere presentata in modo conforme al piano contabile del comune.

⁴Le aziende municipalizzate per l'approvvigionamento idrico ammortizzano i loro impianti in base alla durata di utilizzazione delle singole opere, applicando i seguenti tassi di ammortamento sul valore iniziale netto:⁴⁸

	Durata di utilizzazione (in anni)	Tasso di ammortamento
Sorgenti e pozzi di captazione (manufatti)	40	2.5%
Installazioni di trattamento e disinfezione dell'acqua	20	5%
Serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione (manufatti)	40	2.5%
Serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione (armature idrauliche)	20	5%
Condotte	40	2.5%
Apparecchiature di misurazione, di comando e di regolazione	15	6.5%
Apparecchi informatici e di telecomunicazione	5	20%
Terreni non edificati	100	1%
Veicoli, attrezzature, macchinari, mobilio	8	12.5%
Studi, progetti generali (PGA)	5	20%
Concessioni e diritti	secondo la loro durata	
Altre spese attivate	secondo la loro durata	
Opere dismesse e diritti giunti a scadenza	azzeramento del valore residuo	100%

Le aziende municipalizzate che si occupano di altri servizi ammortizzano i propri impianti applicando le raccomandazioni in materia di ammortamento delle rispettive organizzazioni settoriali.

⁵Ai comuni è concessa la facoltà di tenere contabilità aziendali speciali, in particolare di tipo industriale, se le esigenze di una corretta gestione commerciale lo richiedono. E' tuttavia riservato il cpv. 3 per la presentazione della contabilità finanziaria.

Legati

(art. 215 cpv. 2 L)⁴⁹

Art. 28 La contabilità dei legati, donati al comune per uno scopo particolare, è da integrare in quella comunale.

Art. 29 ...⁵⁰

⁴⁶ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

⁴⁷ Art. modificato dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

⁴⁸ Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 185; precedente modifica: BU 2008, 644.

⁴⁹ Nota marginale modificata dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

⁵⁰ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 366.

Capitolo VII Controllo finanziario

Controllo finanziario -

Compiti della commissione della gestione

(art. 171a cpv. 1 L e 172 L)

Art. 30⁵¹ La commissione della gestione, in particolare:

- a) prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e adotta le misure del caso, affinché siano corrette eventuali mancanze o errori nella gestione comunale. Essa può procedere ad ulteriori controlli oppure richiedere all'organo di controllo esterno informazioni o verifiche supplementari;
- b) controlla i preventivi ed i consuntivi nell'ottica della verifica dell'opportunità delle spese e dell'attendibilità dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell'art. 151 LOC;
- c) analizza la situazione finanziaria del Comune ed orienta al riguardo il Legislativo;
- d) approfondisce le conseguenze finanziarie dei messaggi con proposte di investimento ai sensi dell'art. 164b LOC, dei messaggi assegnati ad altre commissioni ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 lett. b) LOC, nonché di tutti gli altri messaggi ad essa assegnati in parallelo ad altre Commissioni.

Art. 31-31a ...⁵²

Invio di preventivi e consuntivi alla

Sezione enti locali (art. 194 e segg. L)

Art. 31b⁵³ Immediatamente dopo la crescita in giudicato una copia del consuntivo e del preventivo unitamente al messaggio municipale, al rapporto della commissione della gestione e all'eventuale rapporto dell'organo peritale di controllo è inviata alla Sezione enti locali.

Capitolo VIII Norme finali e transitorie

Direttive

Art. 32⁵⁴ Il Dipartimento emana ogni altra direttiva conformemente all'art. 215 LOC.

Art. 32a ...⁵⁵

Entrata in vigore

Art. 33 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore⁵⁶ a contare dalla data di pubblicazione. Esso si applica con la riserva dell'art. 214 LOC.

Pubblicato nel BU **1987**, 215.

⁵¹ Art. reintrodotta dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedente modifica: BU 2003, 366.

⁵² Art. abrogato dal R 11.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 644; precedenti modifiche: BU 2000, 293; BU 2003, 366.

⁵³ Art. introdotta dal R 30.8.2000; in vigore dal 1.9.2000 - BU 2000, 293.

⁵⁴ Art. modificato dal DE 23.12.1993; in vigore dal 31.12.1993 - BU 1993, 473.

⁵⁵ Art. abrogato dal R 8.3.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 148; precedente modifica: BU 2008, 644.

⁵⁶ Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU 1987, 215.